

Newsalert

Dipartimento Contenzioso e Arbitrati

Le nuove misure straordinarie e urgenti sullo svolgimento dell'attività giudiziaria: le previsioni del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. "Curaltalia"

Il Consiglio dei Ministri, in data 16 marzo 2020, ha approvato un nuovo decreto-legge, il n. 18, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (il decreto c.d. "Curaltalia", di seguito, per brevità, il "**Decreto**", pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 17 marzo).

Tra le misure adottate, vi sono anche quelle volte a consentire l'ordinato esercizio dell'attività giudiziaria durante il periodo di emergenza sanitaria e, in particolare, quelle che riguardano il differimento a data successiva a quella del 15 aprile delle udienze relative alle cause di non urgente trattazione, la sospensione di tutti i termini processuali relativi alle cause civili e penali dal 9 marzo al 15 aprile, nonché le iniziative che ciascun Tribunale può adottare per garantire la migliore gestione della giustizia nel rispetto della concorrente esigenza di tutela della salute pubblica.

Si riportano, quindi, di seguito le principali disposizioni.

I. Differimento delle udienze

Quale regola generale, l'art. 83 del Decreto prevede che, **dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020**. E' stato così ulteriormente prorogato l'originario termine del 22 marzo fissato dal decreto-legge n. 11.

CHIOMENTI

Vi sono, tuttavia, delle **eccezioni**. Il terzo comma dell'art. 83 prevede, infatti, che la disposizione generale sopra indicata non operi rispetto a quei procedimenti – elencati precisamente nel comma in oggetto – che necessitano di trattazione immediata, per via dei particolari rapporti che ne sono oggetto (ad esempio, tutela dei minori e degli incapaci, procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, provvedimenti di tutela contro gli abusi familiari, cause relative ad alimenti od obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, convalida di espulsione). Accanto all'elenco puntuale delle cause per le quali non si applica il differimento delle udienze, vi è poi la più ampia previsione secondo cui **sono in ogni caso esclusi dal predetto differimento tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti**. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza viene fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.

A norma del comma 6 dell'art. 83 del Decreto, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, sono tenuti ad adottare le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute. A tal fine, gli Uffici Giudiziari potranno – ad esempio e tra l'altro – disporre lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante **collegamenti da remoto** individuati e regolati (ad esempio, Skype for Business e M-Teams), nonché **rinvviare le udienze a data successiva al 30 giugno 2020** nei procedimenti civili e penali, con le già indicate eccezioni indicate al comma 3 dello stesso art. 83.

Ciò significa, ad esempio, che per quei procedimenti che non rientrano nel novero di quelli indifferibili ai sensi del comma 3 dell'art. 83, le udienze già fissate nel periodo di sospensione saranno rinviate a data successiva al 15 aprile (o anche successiva al 30 giugno 2020, in base all'autonomia riservata ai singoli Tribunali in base al comma 6 dell'art. 83) e la loro trattazione potrà avvenire – verosimilmente dietro richiesta di autorizzazione rivolta ai difensori che patrocinano la causa – con l'utilizzo degli strumenti a distanza già menzionati.

Le eccezioni di cui si è detto valgono anche per le disposizioni con le quali viene stabilita la sospensione dei termini processuali, delle quali si dirà oltre.

E' altresì importante menzionare la previsione del comma 8 dell'art. 83, che prevede che per il periodo di efficacia dei provvedimenti che precludono la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi (ad esempio, notifica della citazione).

II. Sospensione dei termini

Il Decreto, sempre all'art. 83, dispone la **sospensione dal 9 marzo fino al 15 aprile 2020** dei termini per il compimento di **qualsiasi atto processuale** dei giudizi civili e penali (dunque, per fare un esempio, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., concessi ad un'udienza anteriore al 9 marzo 2020, dovrebbero essere calcolati a partire da tale data, tenendo conto del periodo di sospensione: così, se la prima udienza si è tenuta il 5 marzo 2020, i termini di giorni 30+30+20 andranno calcolati da tale data, senza tenere in considerazione, nel conteggio, il periodo dal 9 marzo al 15 aprile, così come accade per il calcolo dei termini a cavallo della sospensione feriale).

Si intendono sospesi, per la stessa durata sopra indicata, i termini stabiliti per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli **atti introduttivi** del giudizio e dei **procedimenti esecutivi**, per le **impugnazioni** e, in genere, tutti i termini procedurali. Il Decreto chiarisce (superando, quindi, le incertezze che erano sorte con riguardo al decreto legge n. 11) che:

- i. ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo (pertanto, ad esempio, in caso di notifica di un ricorso in Cassazione in data 10 marzo, il termine ex art. 370 c.p.c. per proporre controricorso inizierà a decorrere dal 16 aprile 2020);
- ii. quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Ciò significa, pertanto, che anche le udienze attualmente fissate in data successiva al termine del periodo di sospensione saranno rinviate d'ufficio, nel caso in cui da queste partano dei termini a ritroso per lo svolgimento di attività processuali (come accade, ad esempio, per le udienze di prima comparizione, dalle quali si computa un termine a ritroso di 20 giorni per la costituzione in giudizio) che vadano a ricadere, in tutto o in parte, nel periodo di sospensione (così, ad esempio, se la prima udienza è stata fissata al 16 aprile, il termine di costituzione del convenuto di almeno 20 giorni prima sarà garantito con il differimento dell'udienza ad una data successiva al 6 maggio 2020).

Come già precisato sopra, la sospensione dei termini non si applica per quei procedimenti indifferibili a norma del comma 3 dell'art. 83 del Decreto.

Al comma 20 il Decreto estende la portata della sospensione **anche ai procedimenti di mediazione, di negoziazione assistita nonché di tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie** quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il comma 20 precisa anche che sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

CHIOMENTI

Quanto al generale funzionamento degli Uffici Giudiziari, il Decreto menziona, tra le misure di contenimento del rischio che ciascun Tribunale può adottare, le seguenti:

-
- i. la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti;
 - ii. la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici;
 - iii. la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica;
 - iv. l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze.
-

In quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 83 del Decreto si applicano altresì ai procedimenti relativi alle Commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Con l'entrata in vigore del Decreto, sono **abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.**

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il Vostro abituale riferimento in Chiomenti

Contatti

Silvio Martuccelli

Partner – Chiomenti
Dipartimento Contenzioso e Arbitrati
T. +39 06 46622 221
silvio.martuccelli@chiomenti.net

Vania De Feo

Senior Associate – Chiomenti
Dipartimento Contenzioso e Arbitrati
T. +39 02 72157 426
vania.defeo@chiomenti.net

